

Corso on line

**Le disposizioni della Legge di bilancio 2021
e del Decreto “Milleproroghe” per gli Enti Locali
Legge n. 178/2020 e D.L. n. 183/20200**

Giovedì 14 gennaio 2021, ore 15.00-17.00

Docente:

Vincenzo Giannotti

Dirigente del settore gestione risorse umane e finanziarie di Comune capoluogo di Provincia.

Dottore commercialista e Revisore Enti Locali. Autore pubblicazioni in materia.

Direttore del sito bilanciocontabilita.it

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Personale

Assunzioni da eco-bonus (commi 69 e 70)

In collegamento con le modifiche apportate sugli incentivi per gli interventi edilizi riferiti all'eco-bonus gli Enti Locali sono autorizzati all'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale, per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai maggiori adempimenti. E' possibile utilizzare il citato personale anche in forma associata. E' previsto che i Comuni provvedano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nonché di quelle assegnate mediante riparto da effettuarsi, con DPCM (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge) di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del MISE con una dotazione di 10 milioni per il 2021. La spesa non incide sui limiti della media della spesa del personale 2011-2013 e per i Comuni inferiori a 1.000 abitanti della spesa del 2008.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Personale

Assunzioni personale politiche di coesione territoriale (co. 183)

Nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) i Comuni e le Città Metropolitane destinatarie delle risorse, sono autorizzati ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione. Sono previsti percorsi per facilitare le assunzioni di personale già operante per le medesime finalità, riservando il 50% a quelli che abbiano maturato almeno due anni di servizio presso la medesima Amministrazione, con valorizzazione anche del punteggio dei titoli.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Personale

Stabilizzazione LSU (commi 292-293-295)

E' prevista l'assunzione a tempo indeterminato di LSU da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie, per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo mediante assunzione diretta (requisito di 3 anni a tempo determinato con selezione pubblica); assunzione con riduzione finanziata con riduzione equivalente dei contratti a termine (requisiti di 3 anni con selezione); con procedura riservata (con prova di idoneità in assenza di precedente procedura selettiva pubblica);

Viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità di stipulare convenzioni da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con le Regioni in riferimento alle situazioni di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Viene, altresì, prorogata al 31 marzo 2021 la possibilità di stabilizzare - in deroga ai vincoli assunzionali - lavoratori socialmente utili nonché lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Personale

Assunzioni assistenti sociali (commi 797- 802)

Previsto un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a tempo pieno in numero eccedente il rapporto uno a 6.500 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 5.000.

Contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai Comuni, che ne fanno parte in termini equivalenti a tempo pieno in un numero eccedente il rapporto uno a 5.000 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 4.000.

La domanda deve essere presentata ogni anno, entro il 28 febbraio, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali cui spetta la definizione delle modalità per l'attribuzione del contributo agli ambiti territoriali e alla successiva suddivisione tra Comuni, anche nei confronti di Enti in dissesto o in piano di riequilibrio finanziario.

Le assunzioni derogano ai vincoli di contenimento della spesa del personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Personale

Welfare integrativo (comma 870)

La norma prevede un reimpiego delle risorse destinate nell'anno 2020 a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Pubbliche Amministrazioni e non utilizzate in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio per finanziare, nel 2021, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo. Mentre spetta all'Organo di revisione la certificazione delle risorse non utilizzate nell'esercizio 2020, la definizione della destinazione delle risorse, fermo restando che le citate risorse sono considerate in deroga ai limiti imposti dall'art. 23, co. 21, del D.Lgs. n. 75/2017, spetta, invece, alla contrattazione integrativa

Si ricorda come ai sensi dell'art. 72 del CCNL 21/05/2018 prevede l'utilizzazione di tali benefici solo con copertura nelle disponibilità già stanziata dagli Enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Personale

Abrogazione verifica biometrica e sistemi di videosorveglianza (comma 958)

Vengono abrogate alcune delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 56/2019 (art. 2, commi da 1 a 4) relative in particolare all'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche. I richiamati commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della Legge n. 56/2019 (cd. Legge «Concretezza») hanno, infatti, previsto l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Personale

Elemento perequativo e incremento rinnovo contrattuale (commi 869 e 959)

Quota parte delle ulteriori risorse stanziata per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego (pari a 400 mln di euro annui a decorrere dal 2021), dovrà essere destinata alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle Amministrazioni statali e non, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo introdotto dall'art. 1, co. 440, lett. b), della Legge n. 145/2018. Si tratta dell'incremento medio di 85 euro lordi al mese per il triennio 2016-2018;

Sono incrementate le risorse per il rinnovo contrattuale 2019-2021 incrementando di 400 milioni le risorse per l'anno 2021.

Gli importi sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'incremento è pari al 1,3% per il 2019, al 2,01% per il 2020 e al 4,07% a decorrere dal 2021 con assorbimento dell'IVC e dell'elemento perequativo.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Personale

Personale della Polizia Locale (commi 993 e 994)

Per il solo anno 2021, per il personale della Polizia Locale si prevede di non computare, ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9, co. 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa complessiva del personale a tempo determinato dell'anno 2009), le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della Polizia Locale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Unioni dei Comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio.

Viene estesa all'anno 2021 l'esclusione delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal personale di Polizia Locale, "direttamente impegnato" per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dettate per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso, dal computo delle spese che soggiacciono ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'art. 23, co. 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Enti in riequilibrio finanziario (commi 775-777)

La norma incrementa il fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022. Il fondo è ripartito tra i Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei conti o in corso di approvazione.

Con Decreto del Ministro dell'Interno sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2021 e 2022, tra i Comuni che hanno le caratteristiche socio-economiche specificate dalla norma con esclusione degli Enti beneficiari delle risorse stanziare in precedenza per l'alimentazione del fondo ai sensi dell'articolo 53 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104.

Si tratta del fondo introdotto a seguito della sentenza n.115/2020 della Consulta secondo cui le misure statali di risanamento finanziario in favore degli Enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Enti strutturalmente deficitari e Enti dissestati (commi 778-780)

Viene istituito un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli Enti Locali strutturalmente deficitari o in stato di dissesto finanziario proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative vigenti.

Il fondo è destinato alla realizzazione di interventi per la messa a norma dei rifugi esistenti o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo sono definite con Decreto Ministeriale.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Riforma delle risorse in favore di Province e Città metropolitane (commi 783 – 785)

Si definiscono nuove modalità di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022.

Si prevede l'istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti Enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse.

Si determinano le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun Ente è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Norme contabili per gli Enti territoriali (commi 786 – 789)

La facoltà per gli Enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti, è estesa anche all'anno 2021.

E' prorogata anche al 2021 a norma che autorizza gli Enti Locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19.

E' istituito un tavolo tecnico per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli Enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19. Si ricorda, infatti come per gli Enti in disavanzo è introdotto un limite quantitativo all'uso delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo eventualmente presenti in bilancio. Tale limite è diversamente articolato a seconda della capienza del risultato di amministrazione complessivo rispetto alla quota minima obbligatoria accantonata al FCDE e al FAL (commi 897 e 898 della L. n. 145/2018).

Infine, si prevede che per le Regioni a statuto ordinario e gli Enti Locali, non costituiscono indebitamento, ai sensi dell'art. 119, co. 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Fondo di solidarietà comunale (commi 791-794)

La dotazione del fondo di solidarietà comunale viene aumentata al netto della riduzione della restituzione del D.L. n. 66/2014 (abrogazione dei commi 848 e 850 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019). Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai Comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze

L'incremento di risorse è destinato:

- allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, nella misura di 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 254,9 milioni per l'anno 2022, 299,9 milioni per l'anno 2023, 345,9 milioni per l'anno 2024, 390,9 milioni per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni a decorrere dal 2030;
- il potenziamento degli asili nido dei Comuni, nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Fondo di solidarietà comunale (commi 791-794)

I contributi per lo **sviluppo dei servizi sociali** sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con DPCM.

I contributi per il **potenziamento degli asili nido** sono ripartiti su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con DPCM, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate.

Qualora le somme che a seguito del monitoraggio non risultano destinate ai servizi sociali o al potenziamento dei posti di asilo nido, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi Comuni.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Fondo per la perequazione infrastrutturale (commi 815)

Viene istituito un fondo pari a 4,6 miliardi di euro al fine di assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese. Il fondo ha una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Inoltre, viene previsto l'iter procedurale per l'individuazione delle "infrastrutture necessarie" e l'assegnazione delle risorse del predetto fondo a quelle prioritarie da realizzare.

Un criterio di assegnazione differenziale dei finanziamenti sarà adottato per gli interventi nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Si attua la seconda parte della perequazione verso gli Enti Locali così come disegnata con la Legge delega sul federalismo fiscale (art. 22 della Legge n. 42/2009), introducendo la perequazione infrastrutturale (in conto capitale) a fianco del Fondo di solidarietà comunale (parte corrente).

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Interventi per assicurare le funzioni degli Enti territoriali (commi 821 – 841)

Le risorse integrative stanziare pari a 500 milioni di euro del fondo sono ripartite in due tranches, mediante due distinti decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali:

- un primo Decreto, da adottare entro il 28 febbraio 2021, per il riparto di 200 milioni di euro per i Comuni e di 20 milioni di euro per le Città metropolitane e Province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell'apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. 29 maggio 2020;
- un secondo Decreto, da adottare entro il 30 giugno 2021, per il riparto di 250 milioni per i Comuni e di 30 milioni di euro per le Città metropolitane e Province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico anche delle risultanze della certificazione che sarà inviata al MEF dagli Enti per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 (termine questo ora spostato al 31 maggio 2021), finalizzata da attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid 19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'Ente.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Interventi per assicurare le funzioni degli Enti Territoriali (commi 821 – 841)

Le sopra indicate risorse si aggiungono al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare a Comuni, Province e Città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, destinato nella misura di 3 miliardi in favore dei Comuni e di 0,5 miliardi in favore di Province e Città metropolitane;

Per tali risorse aggiuntive è previsto l'obbligo per gli Enti Locali beneficiari di inviare per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022. La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid 19 , al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun Ente Locale o della Regione o Provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Interventi per assicurare le funzioni degli Enti territoriali (commi 821 – 841)

Il legislatore vincola le risorse aggiuntive del Fondo – così come quelle dell'analogo fondo costituito per assicurare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, di cui all'art. 111, co. 1, del D.L. n. 34/2020 - alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, co. 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Interventi per assicurare le funzioni degli Enti territoriali (commi 821 – 841)

La normativa modifica le sanzioni di carattere finanziario per gli Enti Locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle Province delle Regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. In particolare, la riduzione applicata è commisurata all'80% delle risorse attribuite ai sensi del comma 1, per gli Enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022; al 90% per gli Enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022 e al 100% delle risorse attribuite per gli Enti che trasmettono la certificazione oltre il 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Interventi per assicurare le funzioni degli Enti territoriali (commi 821 – 841)

Viene stabilito il nuovo termine, al 30 giugno 2022, per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2021 dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane tenendo conto delle predette certificazioni.

Si dispongono rinvio di alcuni termini previsti dai Decreti Legge n. 34 e 104 del 2020 relativi alla disciplina del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e in particolare:

- il rinvio del termine previsto per la certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020 dei Comuni, Province e Città metropolitane, ai fini dell'assegnazione delle risorse stanziato dall'art. 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, viene spostato dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 (comma 9, lett. a);

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Interventi per assicurare le funzioni degli Enti territoriali (commi 821 – 841)

- la ridefinizione della sanzione finanziaria prevista, dall'art. 39, co. 3, del D.L. n. 104, per gli Enti Locali che non trasmettono la certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021. A tal fine si dispone una riduzione progressiva del fondo di solidarietà comunale ovvero del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (o dei trasferimenti spettanti compensativi alle province delle regioni a statuto speciale) nella misura dell'80% delle risorse attribuite in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021, del 90% in caso di presentazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, ovvero del 100% dell'importo delle risorse attribuite, qualora gli Enti Locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021. Tali riduzioni si applicano in tre annualità a decorrere dall'anno 2022.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Interventi per assicurare le funzioni degli Enti territoriali (commi 821 – 841)

Il comma 832 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno a favore dei piccoli Comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15% rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti Comuni della Provincia. I criteri e le modalità di riparto tra gli Enti beneficiari, da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), sono demandati a un Decreto del Ministero dell'Interno.

I commi da 833 a 842 prevedono la concessione di anticipazioni di liquidità, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A., a favore delle Regioni e delle Province autonome i cui Enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescano a far fronte ai propri debiti.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Revisione della spesa per Stato, Regioni ed Enti Locali (commi 849 – 853)

In considerazione dei risparmi di spesa connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, i commi 850-853 disciplinano il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, così suddivisi:

- 200 milioni annui per le Regioni e le Province autonome;
- 100 milioni annui per i Comuni;
- 50 milioni annui per le Province e le Città metropolitane

Il concorso alla finanza pubblica è connesso ai risparmi derivanti dalla riorganizzazione amministrativa, da attuare anche attraverso la digitalizzazione delle attività e il potenziamento del lavoro agile.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici finanziari

Revisione della spesa per Stato, Regioni ed Enti Locali (commi 849 – 853)

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica dei Comuni (100 milioni annui) e delle Province e Città metropolitane (50 milioni annui) si prevede (comma 853) che il riparto tra i vari Enti sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, con DPCM, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

Il contributo sarà assicurato anche tramite misure di riduzione delle risorse finanziarie attribuite agli Enti col Fondo di solidarietà comunale o mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente, da versare al bilancio dello Stato.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici tributari

Unità immobiliari possedute da residenti all'estero (commi 48 – 49)

Il comma 48 prevede l'applicazione di una riduzione pari al 50% dell'IMU per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

In relazione ai predetti immobili la tassa sui rifiuti avente natura di tributo (TARI) o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Il successivo comma 49 prevede il ristoro per i Comuni delle minori entrate, sulla base di un fondo istituito presso il Viminale e con i criteri di ripartizione sentita la Conferenza Stato città

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici tributari

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo (commi 599-604)

In considerazione dell'emergenza sanitaria Covid19, che non sia dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per le seguenti tipologie di immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, co. 743, della Legge n. 160 del 2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

Si prevede il ristoro ai Comuni per le minori entrate con una dotazione di 79,10 milioni ripartiti previa intesa in Conferenza Stato Città.

Legge di bilancio 2021

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Uffici tributari

Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti (comma 848)

La normativa introdotta in termini di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, sostituisce il comma 831 della Legge di bilancio 2020, al fine di precisare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.

Il numero complessivo delle utenze, necessario a determinare il quantum dovuto, deve essere comunicato al Comune competente con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unica attraverso la piattaforma PagoPa, di cui all'art. 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Viene, pertanto, eliminata la norma che consentiva al soggetto tenuto al pagamento del canone di rivalersi nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Milleproroghe (D.L. n. 183/2020)

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Assunzioni Enti Locali autorizzati dalla Commissione stabilità (art. 1, comma 9)

Si tratta di Enti in condizioni di dissesto finanziario, riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposti al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali già autorizzati dalla stessa ma che a causa della sospensione delle prove concorsuali in presenza, disposta dal DPCM 3 novembre 2020, non riescono a concludere le relative selezioni in tempo per assumere i vincitori entro l'anno in corso.

La disposizione intende consentire di effettuare le assunzioni, già autorizzate dalla predetta Commissione, entro il 30 giugno del 2021 anche in assenza dell'adozione del bilancio preventivo per gli anni 2021-2023.

Milleproroghe (D.L. n. 183/2020)

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Proroga in materia di trasparenza (art. 1, comma 16)

Il Regolamento di delegificazione previsto dall'art. 1, co. 7, del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 che deve ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico dei dirigenti pubblici in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019, viene differito al 30 aprile 2021.

Si ricorda come la norma abbia sospeso le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto Regolamento

Milleproroghe (D.L. n. 183/2020)

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Obbligo associativo dei piccoli Comuni (art. 2, comma 3)

Sono differiti al 31 dicembre 2021 i termini per l'attuazione dell'obbligo associativo dei Comuni, previsti dall'art. 14, co. 31-ter, del D.L. n. 7/2010 differiti dall'articolo 18-bis del D.L. n. 162/2019 al 30 dicembre 2020.

In assenza della citata proroga si sarebbe dovuta attivare, previa diffida dei Prefetti, la procedura sostitutiva da parte del Governo, di cui all'art. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131.

La proroga si è resa necessaria anche in considerazione della circostanza che presso il Viminale è stato costituito un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli Enti Locali, con il compito, quindi, di elaborare un disegno di legge di delega per la riforma del TUEL, nell'ambito del quale, tra l'altro, saranno definite le funzioni fondamentali degli Enti Locali alle quali si collega l'obbligo associativo

Milleproroghe (D.L. n. 183/2020)

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Locazione passive Amministrazioni Pubbliche (art. 3, comma 2)

Viene prorogata anche per l'anno 2021 l'esclusione del canone dovuto dalle Amministrazioni Pubbliche per l'utilizzo di immobili in locazione passiva dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT.

La norma è stata inserita sia in considerazione del perdurare dell'eccezionalità della situazione economica, nonché in ragione delle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, perseguibili attraverso il risparmio di spesa derivante dal blocco degli adeguamenti alle variazioni dell'indice ISTAT.

Milleproroghe (D.L. n. 183/2020)

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Proroga contratti soggetti incaricati della riscossione delle entrate degli Enti Locali (art. 3, comma 4)

In considerazione del permanere dello stato emergenziale dovuto alla diffusione del COVID-19, viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti, in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lett. b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814, che prevedono la riforma della riscossione delle entrate degli Enti Locali.

Milleproroghe (D.L. n. 183/2020)

Articoli di maggiore interesse per gli Enti Locali

Edilizia scolastica (art. 5, comma 4)

La norma prevede, in favore degli Enti Locali, già beneficiari del finanziamento per edilizia scolastica di cui al Decreto-Legge n. 69 del 2013, che il Ministero dell'Istruzione possa disporre le liquidazioni e i pagamenti per i lavori svolti fino alla data del 31 dicembre 2021.

La proroga si è resa necessaria in quanto, essendo state reinvestite più volte le economie di gara, gli Enti da ultimo beneficiari delle risorse, pur avendo completato i lavori, stanno terminando le procedure di rendicontazione per ottenere i pagamenti.

Si tratta, infatti, di interventi i cui importi non potevano consentire, da un punto di vista tecnico, la completa esecuzione e rendicontazione entro l'anno 2020.

Fondone e certificazione

Le risorse trasferite pari a 4,22 Miliardi di euro sono finalizzate a ristorare gli Enti Locali dalla perdita di gettito tra incassi ricevuti nel 2019 rispetto a quelli nell'anno 2020 e in misura minore a fronteggiare le maggiori spese finalizzate all'emergenza epidemiologica.

La circolare del MEF del 3 novembre 2020 ha pubblicato il modello di certificazione che si compone di tre componenti rilevanti:

a) un prima componente inserita mediante dati precompilati dal MEF sulla base degli incassi registrati a fine febbraio 2021 che sarà confrontata alla medesima data del 2020 al fine di quantificare la perdita di gettito. Si tratta in genere di accertamenti effettuati per cassa (IMU, TASI, addizionale IRPEF) al netto di eventuali componenti tariffarie in aumento o in diminuzione, mentre saranno rimborsate eventuali interventi agevolativi concessi dagli Enti Locali e non trasferiti per disposizioni di legge. Per la perdita di gettito è previsto un rimborso massimo del 2%;

b) una seconda componente è invece basata sugli accertamenti e sulla differenza rispetto all'anno precedente, al netto di eventuali componenti tariffarie in aumento o in diminuzione, mentre saranno rimborsate eventuali interventi agevolativi concessi dagli Enti Locali e non trasferiti per disposizioni di legge;

c) l'ultima componente si riferisce ad un importo fisso non modificabile in aumento o in diminuzione calcolato dal tavolo tecnico (TARI), prescindendo quindi da dinamiche tariffarie o da agevolazioni concesse in via autonoma dall'Ente a favore dell'utenza più colpita dall'emergenza sanitaria.

Fondone e certificazione

Il file excel si compone delle seguenti colonne:

a) gli accertamenti anno 2020;

b) gli accertamenti anno 2019;

c) la differenza tra le due precedenti colonne;

d) aumenti di tariffe rispetto al 2019;

e) riduzione delle tariffe rispetto al 2019;

f) agevolazioni Covid-19;

g) perdita massima riconoscibile;

h) variazione delle entrate rilevanti, che sono date dalla differenza degli accertamenti, al netto dell'aumento delle tariffe, aggiungendo la riduzione delle tariffe e le agevolazioni Covid-19. Le variazioni dovranno essere confrontate con il limite massimo previsto, per cui se le riduzioni dovessero superare l'importo massimo consentito sarà ricondotto ai valori inseriti nella colonna g.

Fondone e certificazione

La Legge di bilancio 2021 ha incrementato il valore delle perdite di gettito degli Enti Locali precisando come:

- le quote risparmiate dovranno confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, permettendo in tal modo di traslare le risorse non spese anche nell'anno 2021;
- ha differito al certificazione la 31 maggio 2021.

Simulazione utilizzo quote vincolate Enti in esercizio provvisorio

Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, entro il 31/01 la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, co. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011 (prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione);

Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

Simulazione utilizzo quote vincolate

Enti in esercizio provvisorio

Si ricorda come nel conto consuntivo 2019 e a partire dal bilancio di previsione 2021-2023 risultano obbligatori i prospetti a/1, a/2 e a/3 che riguardano i prospetti analitici delle quote accantonate, vincolate e destinate.

L'allegato a/1 è relativo alle risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto.

L'allegato a/2 è relativo alle risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'allegato a/3 è relativo alle risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto

Simulazione utilizzo quote vincolate Enti in esercizio provvisorio

Il Fondone è quindi inserito nell'allegato a/2 sia nella parte preconsuntivo che in quella del bilancio di previsione presunto 2021.

Nel conto preconsuntivo dell'anno 2020 sarà inserita la voce Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (2.01.01.01) che sarà inserita nel suo valore totale nella colonna c (Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020).

Nella colonna d (Impegni exerc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione) saranno inseriti gli utilizzi effettuati per le finalità previste dalla normativa di cui si possiede evidenza (Medicinali e altri beni di consumo sanitario; Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente; Contratti di servizio pubblico; Servizi sanitari; altri servizi).

I minori accertamenti dovuti all'emergenza Covid-19 saranno inseriti nella colonna f).

Simulazione utilizzo quote vincolate

Enti in esercizio provvisorio

Nella scheda dei vincoli 2020 sono elencate le utilizzazioni in termini di spesa e quelle in termini di minori entrate.

Il dettaglio del Fondone può essere riassunto in un prospetto di uscite e di entrate.

Infine, nella tabella dell'allegato a) sul risultato di amministrazione presunto sono indicati i valori complessivi aggiornati nel mese di gennaio 2021, prima del riaccertamento ordinario dei residui.

Nel prospetto allegato sono indicate le quote vincolate e gli utilizzi, non inseriti, dovranno essere stimati dai singoli Enti, ottenendo nel prospetto del risultato presunto anche la quota che si prevede di utilizzare.